



GT/PN

**Publicato sul profilo del committente in data 12/07/2018**

**Prot. n. 43336 del 11/07/2018**

**Il Presidente del Seggio di gara**

**Vista:** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";

**Visto:** lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive modifiche;

**Vista:** la Disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è stato prorogato al Dott. Stefano Suin, fino al 31/05/2019, l'incarico dirigenziale per la Direzione Edilizia e Telecomunicazione;

**Viste:** la disposizione del Direttore Generale prot. n. 9961 del 28/02/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente della Direzione Gare Contratti e Logistica alla Dott.ssa Elena Perini e la disposizione del Direttore Generale prot. n. 19503 del 19/04/2017 che ha disposto l'operatività, dal 20 aprile 2017, della Direzione in parola competente per le procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

**Visti:** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 49150 del 22 dicembre 2015 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa n. 177 del 10 giugno 2016, con la quale è stato stabilito che, nelle more della revisione del Titolo VIII "Attività negoziale" del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le disposizioni di cui al predetto Titolo VIII del vigente Regolamento e le relative disposizioni attuative continuano ad essere applicate se non in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

**Visto:** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

**Visto:** l'art. 54, comma 2, del predetto Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi del quale, <<con esclusione dei contratti di cui al comma precedente deliberati dal Consiglio di Amministrazione>>, la deliberazione a contrattare <<è adottata dai Responsabili dei Centri di gestione nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi centrali di governo e dai relativi consigli anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione annuale.....>>.

**Vista:** la delibera a contrattare prot. n. 36300 del 18 luglio 2017, con la quale è stata autorizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., da effettuarsi sul sistema telematico Regionale della Toscana (START), per l'affidamento di incarico di supporto al RUP per la verifica in corso d'opera ai sensi dell'art.26 del Dlgs 50/2016 del progetto di realizzazione dei lavori di completamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado, località La Ballerina, Pisa e del progetto della manutenzione, conduzione e

gestione, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b), con valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo a base di gara pari ad € 414.206,92 esclusi oneri fiscali e previdenziali;

**Preso atto che** hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

- Italsocotec S.p.A;
- NO GAP Controls Srl Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl;
- Costituendo RTI Inarcheck Spa - Bureau Veritas Italia S.p.A.;
- CONTECO Check Srl.;
- NORMATEMPO ITALIA SRL;
- RINA CHECK Srl .

**Visti** i verbali delle sedute del seggio di gara del 24/05/2018, del 29/05/2018 e del 10/07/2018 agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica, che qui integralmente approvo;

**Considerato** che dai predetti verbali del 24/05/2018 e del 29/05/2018 risulta che per n. 4 concorrenti è stata disposta l'attivazione del soccorso istruttorio:

- NO GAP Controls Srl Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl;
- CONTECO Check Srl.;
- NORMATEMPO ITALIA SRL;
- RINA CHECK Srl .

**Considerato:** che come da verbale del 24/05/2018, relativamente al concorrente Italsocotec S.p.A, è stata rilevata la mancata indicazione, all'interno delle professionalità costituenti il Gruppo di Verifica (di cui all'art. 5 del Disciplinare di gara e all'art. 1 del Disciplinare prestazionale), dell'esperto in energetica, e soprattutto della figura del geologo, per il quale è stato indicato un soggetto iscritto all'Ordine degli ingegneri anziché all'Ordine dei geologi;

**Atteso:** che, per quanto sopra, il Seggio di gara si è riservato di adottare le decisioni in merito all'ammissione o meno del concorrente al termine dell'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli altri concorrenti;

**Rilevato:** come da verbale del 29/05/2018, che la professionalità del geologo è riportata nell'elenco di cui all'art. 1 del disciplinare prestazionale, cui rinvia l'art. 5 del Disciplinare di gara, ai sensi del quale "Indipendentemente dalla natura del soggetto affidatario, gli incarichi derivanti dall'affidamento del presente appalto (vedi professionalità richieste per il "Gruppo di Verifica" in fondo all'art. 1 del Disciplinare prestazionale) devono essere svolti da professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al corrispondente albo professionale, ed agli elenchi stabiliti dalle normative specifiche per sicurezza ed antincendio. Ognuno di essi sarà personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta (*indicazione da dare nella documentazione aggiuntiva amministrativa, oppure in allegato alla Domanda di partecipazione, o nel DGUE parte IV, sezione C punto 6*), pena l'esclusione dalla gara". La presenza del geologo in fase di verifica della progettazione è necessaria in quanto per la progettazione essa è prevista dall'art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016. Infatti, ai sensi di tale norma, "L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”. La disposizione vieta quindi il subappalto della relazione geologica nella progettazione. Sull’argomento le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, al paragrafo 3 precisano detto concetto e stabiliscono che la stazione appaltante deve assicurare la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione. “Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che della responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”. E’ evidente che se la presenza del geologo deve essere assicurata in fase di progettazione, ugualmente deve avvenire in fase di verifica della progettazione, fase che- come recitano le stesse Linee Guida- rappresenta lo “strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione”.

**Valutato:** altresì che, ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara, “L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara” e inoltre, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono sanabili le mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali afferenti all’offerta tecnica.

**Ritenuto:** in conclusione che non ci siano le condizioni per attivare il soccorso istruttorio e che debba essere disposta l’esclusione del concorrente Italsocotec S.p.A dalla gara, poiché la mancanza dell’indicazione del geologo nel Gruppo di verifica non può essere sanata, in quanto detta sanatoria comporterebbe l’inserimento di un ulteriore professionista nell’offerta tecnica, le cui mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali non possono essere sanate;

**Visto** il verbale del Seggio di gara della seduta del 10/07/2018, agli atti della Direzione Gare, contratti e logistica, dal quale risulta che i sopraindicati concorrenti ammessi al soccorso istruttorio hanno presentato regolare documentazione integrativa e, pertanto, sono stati ammessi alla successiva fase di gara;

**Accertata:** la regolarità delle operazioni di gara e la legittimità degli atti della procedura di cui alle  
sopra dette sedute del  
24/05/2018, del 29/05/2018 e del 10/07/2018;

**Richiamato:** l’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

**dispone**

#### **Art. 1**

- 1. di approvare i verbali** delle sedute di gara del 24/05/2018, del 29/05/2018 e del 10/07/2018, agli atti della Direzione Gare, Contratti e Logistica.

## **Art. 2**

- 1. di approvare l'ammissione** alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per la verifica in corso d'opera ai sensi dell'art.26 del Dlgs 50/2016 del progetto di realizzazione dei lavori di completamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado, località La Ballerina, Pisa e del progetto della manutenzione, conduzione e gestione dei concorrenti:
  - NO GAP Controls Srl Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl;
  - Costituendo RTI Inarcheck Spa - Bureau Veritas Italia S.p.A.;
  - CONTECO Check Srl;
  - NORMATEMPO ITALIA SRL;
  - RINA CHECK Srl.
- 2. di approvare l'esclusione** dalla predetta procedura del concorrente Italsocotec S.p.A.

## **Art. 3**

- 1. di ammettere** per i predetti motivi alla procedura di gara in parola i concorrenti:
  - 
  - NO GAP Controls Srl Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl;
  - Costituendo RTI Inarcheck Spa - Bureau Veritas Italia S.p.A.;
  - CONTECO Check Srl;
  - NORMATEMPO ITALIA SRL;
  - RINA CHECK Srl.
- 2. di escludere** per i predetti motivi dalla procedura di gara in parola il concorrente Italsocotec S.p.A.

## **Art. 4**

- 1. di pubblicare** il presente provvedimento, entro due giorni dalla sua adozione, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall' art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. di comunicare mediante PEC**, contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente art. 4, il presente provvedimento a tutti i concorrenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

**Il Presidente del Seggio di gara**  
**Firmato digitalmente**  
(Dott. Gabriele Tabacco)